



COMUNE DI CASAL VELINO
PROVINCIA DI SALERNO

Codice ente 10081	Protocollo n. 3780
DELIBERAZIONE N. 33 in data: 25.02.2025 Soggetta invio capigruppo <input checked="" type="checkbox"/>	

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO)
 SEZIONE 3: ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO 2025/2027.
 PIANO TRIENNALE FABBISOGNI DEL PERSONALE (PTFP) ANNI
 2025/2027 CON MODIFICA ALLA DOTAZIONE ORGANICA**

L'anno **duemilaventicinque** addi **venticinque** del mese di **febbraio** alle ore **11,40** nell'ufficio Segreteria, previa avvisi informali, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
 All'appello risultano:

PISAPIA SILVIA	P
GIORDANO DOMENICO	A
CRESCENZO ANGELO	A
CAPUTO ANTONIO	P
ABAGNALE KATIUSCIA	P

Totale presenti **3**
 Totale assenti **2**

Assiste il Segretario Comunale **D.ssa Gerardina Conti** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l' **Avv. Silvia Pisapia** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



COMUNE DI CASAL VELINO

PROVINCIA DI SALERNO

Proposta n. 34 del 11.02.2025

Oggetto: PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) SEZIONE 3: ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO 2025/2027. PIANO TRIENNALE FABBISOGNI DEL PERSONALE (PTFP) ANNI 2025/2027 CON MODIFICA ALLA DOTAZIONE ORGANICA

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to

D.ssa Gerardina Conti

IL RAGIONIERE

f.to

Dr. Pasquale Cetrola

Ad Iniziativa del:

- Sindaco
 Assessore al ramo
 Responsabile del Settore

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE

- l'articolo 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.80, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ha previsto l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di dotarsi di un Piano Integrato di Attività e Organizzazione (da ora solo PIAO), con una ulteriore semplificazione per gli enti con meno di 50 dipendenti, introdotta nel comma 6, del già citato D.L. n.80/2021;
- con Decreto del Presidente della Repubblica n.81 del 24 giugno 2022, in vigore dal 15 luglio 2022, è stato approvato il Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione, in attuazione all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 80/2021;
- con Decreto Ministeriale n.132 del 30 giugno 2022, in vigore dal 22 settembre 2022, è stato approvato il Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione, in attuazione all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80/2021;
- questo Ente, ha provveduto ad approvare il PIAO 2024/2026, con Deliberazione della giunta n. 296 del 14.12.2023 relativa alla sottosezione di programmazione "*Rischi corruttivi e trasparenza*", pubblicata

nel proprio sito web, nella sezione Amministrazione trasparente e pubblicata nel portale del Dipartimento Funzione Pubblica, dedicato ai PIAO.

VISTO, in particolare, l'articolo 6, del D.M. 132/2022, rubricato "*Modalità semplificate per le pubbliche amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti*".

RILEVATO CHE questo ente, alla data del 31 dicembre 2024, contava nel suo organico n.19 dipendenti a tempo indeterminato (PNA 2024-2026, Paragrafo 10.1.1).

VALUTATO CHE sulla base del quadro normativo di riferimento e in una visione di transizione dall'attuale alla nuova programmazione, il PIAO 2025-2027 ha, necessariamente, il compito principale di assemblare e inglobare i principali strumenti di programmazione operativa al fine di coordinare, sin dai primi mesi dell'anno, le diverse azioni contenute nei singoli Piani.

VISTA la Sezione 3: Organizzazione e Capitale Umano del PIAO 2025/2027, che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A).

DATO ATTO CHE il PIAO deve essere pubblicato nel sito web dell'ente nella sezione Amministrazione trasparente e pubblicato nel portale dedicato, appositamente predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica della presidenza del consiglio dei ministri, come stabilito all'articolo 7, del D.M. n.132/2022.

VERIFICATA la competenza della Giunta comunale per l'adozione del presente atto, come previsto dall'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, del D.M. n. 132/2022.

VISTO l'articolo 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75:

«2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente;

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione.

Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.»;

DATO ATTO CHE in esecuzione delle linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n.165/2001 occorre adeguare gli strumenti di programmazione delle risorse umane ai nuovi indirizzi legislativi, finalizzati anche al superamento della dotazione organica quale strumento statico di organizzazione.

VISTE le "*Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche*" emanate dalla Funzione Pubblica (DM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27.07.2018).

RITENUTO di dover procedere all'aggiornamento del piano triennale di fabbisogni del personale, con valenza triennale ma da approvare annualmente, in coerenza con gli altri strumenti di programmazione economico finanziario dell'Ente.

RILEVATO CHE il rapporto popolazione - dipendenti per il Comune di Casal Velino si attesta sul valore di 1/267, più favorevole rispetto a quanto fissato dal Decreto Ministero dell'Interno del 10 aprile 2017, pari a 1/150 per i comuni di analoga dimensione demografica.

ATTESO CHE, in merito al rispetto dei vincoli normativi per procedere con nuove assunzioni, occorre aver rispettato quanto segue:

- *a seguito di espressa ricognizione disposta in attuazione dell'articolo 33, comma 2, del D.Lgs.n. 165/2001 e dall'art. 16 della L.n.183/2011, con la nuova programmazione triennale del fabbisogno 2025/2027 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;*
- *il Piano delle Azioni Positive per il triennio 2025/2027 è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 23/01/2025 ai sensi del D. Lgs.n. 198/2006, art. 48, comma 1, nonché del D. Lgs.n. 165/2001, art. 6, comma 6;*
- *il Comune di Casal Velino rispetta la prescrizione di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 185/2008, coordinato con la legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2 in merito alla certificazione dei crediti;*
- *il Comune di Casal Velino ha attivato la piattaforma di certificazione dei crediti ai sensi dell'art. 27 del D.L. n. 66/2014 convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.*

VISTO l'art. 33, comma 2 del decreto-legge 30.04.2019 n. 34 (decreto crescita) convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n. 58 che detta le nuove disposizioni in materia di assunzioni di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria.

VISTE, altresì, le intese datate 11 dicembre 2019 e del 30 gennaio 2020 nella conferenza Stato-città ed autonomie locali sull'attuazione di tale comma 2 previsto con apposito Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione, per l'individuazione delle fasce demografiche, dei relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massimi annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio (c.d. Enti virtuosi).

PRESO ATTO della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n.108 del 27.04.2020 del Decreto 17 Marzo 2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, relativo alle misure per la definizione della capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni, con il quale viene data attuazione al suddetto comma 2 dell'art. 33 del decreto-legge 30.04.2019 n. 34 (decreto crescita) convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

TENUTO CONTO CHE

- ai sensi di tale decreto n.34/2019 i comuni sono stati suddivisi per fasce demografiche (art. 2), ai fini dell'individuazione per ciascuna fascia di un valore soglia, calcolato percentualmente in rapporto ai parametri finanziari individuati dalla nuova disciplina normativa, per evidenziarne le capacità di assunzione massime (art. 4), nonché l'incremento percentuale massimo della spesa di personale annuale consentito a ciascun Ente (art. 5 del D.M. 17.03.2020), nel rispetto della soglia massima fissata in rapporto alla popolazione;
- ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.M. 17.03.2020: *“A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica”.*

RILEVATO CHE per il calcolo del valore soglia ai fini della programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2025-2027 vanno presi ad oggi in considerazione gli ultimi tre rendiconti approvati, ossia quelli riferiti agli anni 2021, 2022 e 2023, mentre per le spese di personale va preso in considerazione il rendiconto 2023 e per il FCDE il bilancio di previsione 2023/2025 dato assestato.

DATO ATTO CHE il valore soglia è comunque dinamico e deve essere determinato di anno in anno sulla base dei dati aggiornati con l'ultimo consuntivo approvato (*Corte Conti Emilia Romagna 55/2020*).

DATO ATTO CHE

- questo Ente, in base all'ultimo rendiconto approvato per l'anno 2023 (deliberazione del Consiglio Comunale n.19 in data 27.06.2024), ha registrato un rapporto tra spese di personale (€ 1.001.518,45) ed entrate correnti al netto del FCDE previsionale 2023 (€ 421.064,43) pari al 17,79% con un valore soglia per il Comune di Casal Velino (Fascia E) pari al 26,90%;
- l'ente si colloca pertanto nell'ambito delle condizioni di cui all'art. 4, comma 2.

VISTO l'art. 7, comma 1, del Decreto 17 Marzo 2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione il quale indica **CHE NON RILEVA** il limite di cui all'art. 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificata dall'art. 3, comma 5-bis, della legge n. 114/2014, da rispettare per la spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli art. 4 e 5 del medesimo Decreto.

VISTO il comma 148, dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Finanziaria 2020) che ha abrogato i commi da 361 a 362-ter e il comma 365 dell' articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Finanziaria 2019) e ha sostituito le parole: « tre anni dalla data di pubblicazione» dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con le seguenti: «due anni dalla data di approvazione».

VISTO

- l'art.9, comma 28 del D.L. n.78/2010, il quale prescrive che le amministrazioni possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
- che a partire dal 2014 la L. n.114/2014 (art.11, comma 4 bis), ha previsto che tali limitazioni non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale previsto dai commi 557 e 562, art.1 della legge n.296/2006. Anche per gli enti virtuosi, in ogni caso, c'è il

vincolo che la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

- la L. n.160/2016 di conversione del D.L.n. 113/2016, che all'art. 16, comma 1 quater, ha disposto l'esclusione dalle limitazioni previste per la spesa flessibile le assunzioni a tempo determinato, in base all'art.110, comma 1 del D.Lgs.n. 267/2000, superando di fatto quanto imposto dalla deliberazione n.14/2016 della sezione Autonomie, che includeva tali incarichi dirigenziali a tempo determinato nel campo di applicazione dell'art.9, comma 28 del D.L.n. 78/2010, in quanto quest'ultimo non li elencava tra i soggetti esclusi.

CONSTATATO CHE

- la spesa sostenuta da questa Amministrazione nell'anno 2009 per assunzione di personale a tempo determinato, con convenzioni ovvero con contratto di collaborazione coordinata e continuativa risulta di € 321.628,18 di cui € 221.977,66 per contratti di lavoro subordinato ed € 99.650,52 per co.co.co;
- ai sensi dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, come da ultimo modificato dall'art. 16, comma 1 quater, del D.L. n. 113/2016, convertito in legge 7 agosto 2016, n. 160, secondo cui gli enti locali *“possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 (...). Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”*.

CONSIDERATA la necessità di aggiornare il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2025/2027 in base alle esigenze dell'amministrazione.

RITENUTO, pertanto, di aggiornare i reclutamenti dei fabbisogni di personale per il triennio 2025-2027, individuando i seguenti posti da ricoprire così come di seguito:

PROFILO	MODALITA' DI COPERTURA	AREA/SETTORE	TEMPISTICA DI PROCEDURA
⇒ N° 2 ISTRUTTORE VIGILANZA 12/36 (ex Cat. C1)	Concorso/Stabilizzazione a valere sulle capacità assunzionali	SETT. P.M.	
⇒ N° 4 ISTRUTTORE VIGILANZA 30/36 (ex Cat. C1)	Incremento orario di n.3 ore/cadauno a valere sulle capacità assunzionali	SETT. P.M.	2025
⇒ N° 1 FUNZIONARIO/ASSISTENTE SOCIALE 12/36 (ex Cat. D1)	Concorso/Stabilizzazione in deroga capacità assunzionali	SETT. AA.GG.	
⇒ N° 1 FUNZIONARIO ECON. STATISTICO TP (ex Cat. D1)	Concorso RIPAM in deroga capacità assunzionali	SETT. AA.GG.	
NESSUNO			2026
NESSUNO			2027

ATTESO in merito all'assunzione prevista per il 2025 di n.1 FUNZIONARIO /ASSISTENTE SOCIALE (ex D1):

- che, l'art. 1, commi 734-735 della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) dispone trasferimenti aggiuntivi annuali ai comuni, finalizzati a nuove assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali, per consentire il potenziamento del sistema dei servizi sociali comunali, rimborsando in parte gli oneri che gli enti andranno a sostenere per i nuovi dipendenti;
- considerato che la citata norma dispone comunque il rispetto dei vincoli assunzionali, di cui all'art. 33 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- considerato altresì che l'articolo 57, comma 3-septies, del D.L. n. 104/2020, convertito in Legge n. 126/2020, dispone che gli enti possono scomputare dalla spesa complessiva del personale il costo degli assistenti sociali coperto da contributo statale, pertanto, i trasferimenti finalizzati a nuove assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali non devono essere conteggiati nel totale della spesa di personale da mettere in rapporto alla media delle entrate correnti del triennio di riferimento;
- precisato che, per l'anno 2025, l'importo dei trasferimenti aggiuntivi del Fondo di Solidarietà Comunale per il Comune di Casal Velino, che possono essere finalizzati a nuove assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali, da scomputare dalla spesa complessiva del personale, è pari ad € 35.127,18.

ATTESO CHE in merito all'assunzione prevista per il 2025 di n.1 FUNZIONARIO ECON. STATISTICO:

- nell'ambito delle misure contemplate dall'art.19 del decreto-legge n. 124/2023, e s.m.i., l'8 ottobre 2024 la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) ha pubblicato sul Portale del Reclutamento in PA il bando relativo all'indizione del "Concorso pubblico, su base territoriale, per esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di 2.200 unità di personale non dirigenziale, Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud";
- nell'Allegato 1 del bando in parola, è riportato espressamente che a questo Ente sono state assegnate nn. 1 unità di personale con il Profilo di **SPECIALISTA ECONOMICO STATISTICO (Codice Concorso B.2.CAM)**, per un totale complessivo di n. 1 unità di personale inquadrato nell'Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione, ai sensi del nuovo sistema di classificazione di cui all'art.11 e segg. del CCNL 2019-2021 del personale del Comparto Funzioni Locali.

CONSIDERATO CHE

- il personale di cui sopra, avuto riguardo alle indicazioni fornite dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, sarà assegnato e dovrà essere contrattualizzato da questo Ente nel mese di aprile 2025;
- in relazione a quanto stabilito dall'art. 19, comma 8, del decreto-legge n. 124/2023, e s.m.i., gli oneri diretti e riflessi corrispondenti alle assegnazioni di personale in argomento saranno coperti, sino a tutto il 2029, con le risorse del Programma Nazionale Capacità per la Coesione Assistenza Tecnica 2021-2027, approvato con decisione di esecuzione C(2023) 374 del 12 gennaio 2023 e modificato con decisione di esecuzione C(2024) 6561 finale del 12 settembre 2024.

RILEVATO CHE le assunzioni in parola sono da effettuare in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, in relazione a quanto previsto espressamente dall'art.19, comma 1, del D.L n.124/2023, e s.m.i., risultando integralmente eterofinanziate, e conseguentemente non debbono essere computate né agli effetti del rispetto del limite di spesa di cui all'art. 1, commi 557, 557-quater e 562 della Legge n.296/2006, e s.m.i., né – con specifico riferimento al salario accessorio del personale che sarà assunto – ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'art.23, comma 2, del D.Lgs. n.75/2017, e s.m.i., avuto riguardo ai principi codificati nelle deliberazioni della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie nn. 20/2017 e 23/2017, nonché nelle deliberazioni della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia nn. 111/2022 e 116/2022.

RITENUTO, pertanto, di determinare la spesa del personale per l'anno 2023 ultimo rendiconto approvato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. a) del Decreto 17 Marzo 2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze così come indicato nel seguente prospetto elaborato dal Responsabile del Servizio Economico/Finanziario:

Spesa personale 2023 (macroaggregato 101 del rendiconto 2023)	€ 994. 689, 95
⇒ Calcolo del solo trattamento accessorio dell' anno 2023	
⇒ FPV/entrata parte corrente anno 2023	
⇒ FPV/entrata parte corrente anno 2022	€ 0, 00
⇒ Impegno IRAP reimputato presente nel FPV sopra	
⇒ Buoni pasto erogati 2023 (macroagg. 103)	€ 6. 828, 50
⇒ Differenza da sommare a macroagg. 101	€ 0, 00
Spesa person. imp. comp. 2023 (macroaggr. 101+trattamento acc.+altre spese)	€ 1. 001. 518, 45

VISTO le capacità assunzionali per il Comune di Casal Velino definite con i criteri di cui al Decreto del 17.04.2020 considerando la fascia demografica, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massimi annuali di incremento del personale in servizio, calcolate dall'ufficio personale come da allegato A) al presente provvedimento.

DATO ATTO CHE il rispetto delle capacità assunzionali del Comune di Casal Velino definite con i criteri di cui al più volte citato Decreto del 17.04.2000, considerando le assunzioni previste nella programmazione sopra indicata, è così di seguito definito:

COMUNE DI CASAL VELINO - CAPACITA' ASSUNZIONALI	
<i>Decreto 17 Marzo 2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione</i>	
Media entrate correnti anni 2021-2022-2023 al netto del FCDE (art. 2, comma 1, lett. b) D.M.P.A. del 17/04/2020)	€ 5. 629. 673, 90
Spesa del personale anno 2023 (art. 2, comma 1, lett. a) D.M.P.A. del 17/04/2020)	€ 1. 001. 518, 45
Incidenza spesa personale 2023 su media entrate 2021/2023	17,79%

Valore soglia per fascia demografica comuni da 5.000 a 9.999 abitanti (art. 4, comma 1, tab. 1 D.M.P.A. del 17/04/2020)	26,90%
Anno 2025	
Spesa massima del personale per l'anno 2025 (art. 33, comma 2, D.L. n.34/2019)	€ 1.514.382,28
Spesa del personale in servizio anno 2023	€ 1.001.518,45
Assunzioni previste anno 2025	
• N.2 Istr. Vigil. (ex C1) Assunzione PT 12/36	€ 20.653,32
• N.4 Istr. Vigil. (ex C1) Incremento orario di n.3 ore/cadauno	€ 10.326,66
• N.1 Funzionario Assist. Sociale (ex D1) Assunzione PT 12/36-Eterofinan.	€ 12.050,00
• N.1 Funzionario Econ. Statistico (ex D1) Assunzione FT 36/36-Eterofinan.	€ 36.100,00
TOTALE SPESA ASSUNZIONI 2025	€ 79.129,98
Spesa del personale in servizio	€ 1.001.518,45
Spesa del personale nuove assunzioni anno 2025 + aumento ore	€ 30.979,98
Spesa del personale in servizio anno 2025 con assunzioni anno 2025)	€ 1.032.498,43
Spesa del personale nuove assunzioni anno 2025 eterofinanziata	€ 48.150,00
Spesa del personale anno 2025 con assunzioni anno 2025 eterofinan.	€ 1.080.648,43
Diff. tra spesa personale massima e prevista con assunzioni anno 2025	- € 433.733,85
Anno 2026	
Spesa massima del personale per l'anno 2026 (art. 33, comma 2, D.L. n.34/2019)	€ 1.514.382,28
Spesa del personale in servizio anno 2025	€ 1.080.648,43
Assunzioni previste anno 2026	
• NESSUNA	€ 0,00
TOTALE SPESA ASSUNZIONI 2026	€ 0,00
Spesa del personale in servizio anno 2025 con assunzioni anno 2026	€ 1.080.648,43
Diff. tra spesa personale massima e prevista con assunzioni anno 2025	- € 433.733,85
Anno 2027	
Spesa massima del personale per l'anno 2027 (art. 33, comma 2, D.L. n.34/2019)	€ 1.514.382,28
Spesa del personale in servizio anno 2026	€ 1.080.648,43
Assunzioni previste anno 2026	
• Nessuna	€ 0,00
TOTALE SPESA ASSUNZIONI 2026	€ 0,00
Spesa del personale in servizio anno 2026 con assunzioni anno 2027	€ 1.080.648,43
Diff. tra spesa personale massima e prevista con assunzioni anno 2025	- € 433.733,85

VALUTATO pertanto, in attuazione delle citate linee di indirizzo e con quanto disposto dall'articolo 6 del D.Lgs. n.165/2001, di approvare la dotazione organica dell'Ente quale rimodulazione della propria consistenza di personale in base ai fabbisogni, garantendone la neutralità finanziaria.

CONSIDERATO CHE la dotazione organica indicata si muove in coerenza con le linee guida sui fabbisogni di personale (D.P.C.M. 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27.07.2018) in termini di rispetto dei vincoli finanziari (punto 2.2 delle linee di indirizzo).

RICHIAMATA la Delibera di G.C. n.160 del 21.07.2022 avente ad oggetto "Piano triennale fabbisogni del personale (PTFP) anni 2022/2024. Modifica alla dotazione organica ed al piano occupazionale dell'Ente".

RICHIAMATO il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, che ha fornito le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA" (Registrato presso la Corte dei Conti il 9 luglio 2018 - Reg.ne - Succ 1477 - Pubblicata in Gazzetta Ufficiale- Serie Generale n. 173 del 27 luglio 2018) e per il quale "L'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall'articolo art. 4, del decreto legislativo n. 75 del 2017, introduce elementi significativi tesi a realizzare il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica. Il termine dotazione organica, nella disciplina precedente, rappresentava il "contenitore" rigido da cui partire per definire il PTFP, nonché per individuare gli assetti organizzativi delle amministrazioni,

contenitore che condizionava le scelte sul reclutamento in ragione dei posti disponibili e delle figure professionali contemplate.

Secondo la nuova formulazione dell'articolo 6, è necessaria una coerenza tra il piano triennale dei fabbisogni e l'organizzazione degli uffici, da formalizzare con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti.

La centralità del PTFP, quale strumento strategico per individuare le esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, è di tutta evidenza. Il PTFP diventa lo strumento programmatico, modulabile e flessibile, per le esigenze di reclutamento e di gestione delle risorse umane necessarie all'organizzazione.

La nuova visione, introdotta dal d.lgs. 75/2017, di superamento della dotazione organica, si sostanzia, quindi, nel fatto che tale strumento, solitamente cristallizzato in un atto sottoposto ad iter complesso per l'adozione, cede il passo ad un paradigma flessibile e finalizzato a rilevare realmente le effettive esigenze, quale il PTFP.

Per le amministrazioni centrali la stessa dotazione organica si risolve in un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile che non può essere valicata dal PTFP. Essa, di fatto, individua la "dotazione" di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte, in relazione ai rispettivi ordinamenti, fermo restando che per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente.

Nel rispetto dei suddetti indicatori di spesa potenziale massima, le amministrazioni, nell'ambito del PTFP, potranno quindi procedere annualmente alla rimodulazione qualitativa e quantitativa della propria consistenza di personale, in base ai fabbisogni programmati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Tale rimodulazione individuerà quindi volta per volta la dotazione di personale che l'amministrazione ritiene rispondente ai propri fabbisogni e che farà da riferimento per l'applicazione di quelle disposizioni di legge che assumono la dotazione o la pianta organica come parametro di riferimento (vedi, ad esempio, l'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che indica un limite percentuale della dotazione organica ovvero, in senso analogo, l'articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000).

DATO ATTO CHE con la presente deliberazione si dispone anche l'aggiornamento della dotazione organica, di cui alla Delibera di G.C. n.160 del 21.07.2022 così come segue:

DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA						
DESCRIZIONE	Funzionari (ex D)	Istruttori (ex C)	Operatori esperti (ex B)	Operatori (ex A)	TOTALI	
POSTI PREVISTI	11	12	7	4	34	
POSTI COPERTI	2+4FR*	8	5	4	20+4FR*	
POSTI SCOPERTI	5	4	2	0	10	

DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA PER SETTORI							
SETTORI	DESCRIZIONE	Funz.	Istrut.	Oper. E	Operat.	TOTALI	
AA.GG.	POSTI PREVISTI	2	1	3	0	5	
	POSTI COPERTI	0	0	3	0	3	
	POSTI SCOPERTI	2	1	0	0	2	
FINANZIARIO	POSTI PREVISTI	2	3	2	0	8	
	POSTI COPERTI	1	2	2	0	5	

	POSTI SCOPERTI		1	1	0	0	3
POLIZIA LOCALE							
	POSTI PREVISTI		1	7	0	0	8
	POSTI COPERTI		1	5	0	0	6
	POSTI SCOPERTI		0	2	0	0	1
LAVORI PUBBLICI							
	POSTI PREVISTI		3	1	1	0	4
	POSTI COPERTI		1FR*	1	1	0	1+1FR*
	POSTI SCOPERTI		2	0	0	0	2
SUE							
	POSTI PREVISTI		2	0	0	0	2
	POSTI COPERTI		2FR*	0	0	0	2FR*
	POSTI SCOPERTI		0	0	0	0	0
MANUTENZIONE SUAP							
	POSTI PREVISTI		1	0	1	4	6
	POSTI COPERTI		1FR*	0	0	4	5
	POSTI SCOPERTI		0	0	1	0	1
NUOVA P.O.			11	12	7	4	34
VECCHIA P.O.			5	11	10	4	30

*FR: Fuori Ruolo

RITENUTO, in particolare, di aggiornare il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale per il periodo 2024-2026 e la relativa dotazione organica dell'Ente dando indirizzo, in particolare, per:

- Anno 2025:

- ✓ assunzione funzionario (ex D1) Assistente Sociale-Deroga capacità assunzionali Eterofinanziato per l'importo di € 12.050,00;
- ✓ assunzione funzionario (ex D1) Spec. Econom. Statistico-Deroga capacità assunzionali Eterofinanziato;
- ✓ l'incremento orario di tre ore (da 27 a 30 ore) delle quattro unità, in servizio a tempo indeterminato e in regime di tempo parziale, inquadrato in categoria (ex C1) con profilo professionale di agente di Polizia Municipale;
- ✓ assunzione n.2 Istruttori Vigilanza a tempo indeterminato e in regime di tempo parziale a 12/36 ore, inquadrato in categoria (ex C1) con profilo professionale di agente di Polizia Municipale;

EVIDENZIATO sul punto che:

- ai sensi dell'art. 3, comma 101, della legge n. 244/2007, "per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni";
- il diritto positivo ha dunque sempre equiparato espressamente la suddetta trasformazione ad una nuova assunzione. È pacifico, per converso, che un mero aumento orario del rapporto di lavoro a tempo parziale, in assenza di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, non integra una nuova assunzione;
- tuttavia, alla luce dell'evoluzione del quadro normativo, sebbene l'aumento delle ore lavorative relative ad un rapporto a tempo parziale non determini la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale in un

rapporto di lavoro a tempo pieno (fattispecie assimilata dal legislatore ad una nuova assunzione), considerato che la spesa per il personale part-time rientra nel più ampio aggregato della spesa del personale, il mero incremento orario risulta ammissibile a condizione che sia rispettata la disciplina in tema di spesa per il personale e, in particolare, gli obblighi di contenimento della stessa. L'aumento dell'orario lavorativo di un contratto a tempo parziale è, quindi, consentito solo se il conseguente aumento della spesa trovi capienza nei limiti generali previsti per la spesa del personale (Sez. controllo Campania n.144/2016/PAR; Sez. controllo Basilicata n.51/2016/PAR);

• di conseguenza, il mero incremento orario di un rapporto di lavoro a tempo parziale, pur non realizzando una trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale in un rapporto di lavoro a tempo pieno assimilabile ad una nuova assunzione, incide sulla capacità assunzionale dell'ente nella misura in cui risulta necessario rispettare il limite generale della spesa del personale (cfr. Corte dei Conti, Sez. controllo Puglia n. 159/2017/PAR);

DATO ATTO, inoltre, che l'eventuale reclutamento di agenti di Polizia Municipale a tempo determinato, dovrà avvenire nel rispetto del limite complessivo della spesa per assunzione di personale a tempo determinato, pari ad € 321.628,18.

VISTO

- il Decreto-Legge 19 settembre 2023, n. 124 *“Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché' in materia di immigrazione”*, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, in Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 novembre 2023 con il quale si richiama la necessità e l'urgenza di individuare misure volte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi concernenti l'utilizzazione delle risorse nazionali ed europee in materia di politiche di coesione, nonché a favorire la realizzazione di investimenti pubblici;
- in particolare, l'art. 19 del sopra citato D.L.n. 124/2023 (convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, in Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 novembre 2023) il quale prevede che a decorrere dall'anno 2024, al fine di promuovere il rafforzamento della capacità amministrativa delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, delle città metropolitane, delle province, delle unioni dei comuni e dei comuni appartenenti alle predette regioni, nonché per rafforzare le funzioni di coordinamento nazionale del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le predette amministrazioni, nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche, sono autorizzate ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato personale non dirigenziale, da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni locali - nei limiti dei criteri di ripartizione definiti dal Decreto previsto dal comma 3 del medesimo art. 19.

VISTO, altresì, *“Avviso Pubblico finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni di interesse”* – pubblicato in data 20 novembre 2023 dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione - Programma Nazionale di Assistenza Tecnica Capacità per la Coesione 2021-2027 (CapCoe) Priorità 1, Azione 1.1.2 assunzione di personale a tempo indeterminato presso i principali beneficiari.

RILEVATO CHE

- il Programma Nazionale Capacità per la Coesione 2021-2027 prevede di realizzare assunzioni a tempo indeterminato di nuovo personale da utilizzare e specializzare sull'attuazione dei progetti europei per la coesione, attraverso un concorso nazionale finalizzato al rafforzamento degli organici dei principali protagonisti ed attori dei fondi europei;
- i costi del personale assunto dagli Enti a tempo indeterminato gravano sul PN CapCoe per l'intero periodo di ammissibilità delle spese (fino al 31.12.2029) e sul bilancio statale per il periodo successivo.

RILEVATO CHE

- l'art. 1, commi 734-735 della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) dispone trasferimenti aggiuntivi annuali ai comuni, finalizzati a nuove assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali, per consentire il potenziamento del sistema dei servizi sociali comunali, rimborsando in parte gli oneri che gli enti andranno a sostenere per i nuovi dipendenti;
- per l'anno 2025, l'importo dei trasferimenti aggiuntivi del Fondo di Solidarietà Comunale per il Comune di Casal Velino, che possono essere finalizzati a nuove assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali, da scomputare dalla spesa complessiva del personale, è pari ad € 35.127,18.

PRECISATO CHE la programmazione del fabbisogno è comunque suscettibile di revisione in ragione di sopravvenute esigenze connesse agli obiettivi dati ovvero in relazione alle limitazioni o ai vincoli normativi e/o di finanza pubblica o di rispetto degli equilibri di bilancio, che regolamentano le capacità occupazionali nella pubblica amministrazione.

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nonché quello di contabilità.

VISTO il vigente Statuto comunale.

PRESO ATTO del parere del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs.n. 267/2000 (verbale n.1 del 20.01.2024).

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio, espresso ai sensi dell'art. 49 °1 comma del T.U. D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

PROPONE (A DELIBERATO)

1. **DI APPROVARE** l'aggiornamento del "PIAO 2025 – con la sottosezione di programmazione, unitamente alla scheda anagrafica dell'ente:

- Sezione 3 – “Organizzazione e capitale umano - Sottosezione Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP)” unitamente agli allegati (Allegato A).

2. **DI DARE ATTO CHE** a seguito di espressa ricognizione disposta in attuazione dell'articolo 33, comma 2, del D.Lgs.n. 165/2001 e dall'art. 16 della L.n.183/2011, con la nuova programmazione triennale del fabbisogno 2024/2026 **non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale.**

3. **DI APPROVARE** la nuova dotazione organica dell'Ente, intesa quale strumento dinamico per

DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA						
DESCRIZIONE	Funzionari (ex D)	Istruttori (ex C)	Operatori esperti (ex B)	Operatori (ex A)	TOTALI	
POSTI PREVISTI	11	12	7	4	34	
POSTI COPERTI	2+4FR*	8	5	4	20+4FR*	
POSTI SCOPERTI	5	4	2	0	10	

DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA PER SETTORI							
SETTORI	DESCRIZIONE	Funz.	Istrut.	Oper. E	Operat.	TOTALI	
AA.GG.	POSTI PREVISTI	2	1	3	0	5	
	POSTI COPERTI	0	0	3	0	3	
	POSTI SCOPERTI	2	1	0	0	2	
FINANZIARIO	POSTI PREVISTI	2	3	2	0	8	
	POSTI COPERTI	1	2	2	0	5	
	POSTI SCOPERTI	1	1	0	0	3	
POLIZIA LOCALE	POSTI PREVISTI	1	7	0	0	8	
	POSTI COPERTI	1	5	0	0	6	
	POSTI SCOPERTI	0	2	0	0	1	
LAVORI PUBBLICI	POSTI PREVISTI	3	1	1	0	4	
	POSTI COPERTI	1FR*	1	0	0	1+1FR*	

	POSTI SCOPERTI	2	0	1	0	2
SUE						
	POSTI PREVISTI	2	0	0	0	2
	POSTI COPERTI	2FR*	0	0	0	2FR*
	POSTI SCOPERTI	0	0	0	0	0
MANUTENZIONE SUAP						
	POSTI PREVISTI	1	0	1	4	6
	POSTI COPERTI	1FR*	0	0	4	5
	POSTI SCOPERTI	0	0	1	0	1
NUOVA P.O.		11	12	7	4	34
VECCHIA P.O.		5	11	10	4	30

*FR: Fuori Ruolo

4. **DI APPROVARE** l'aggiornamento del Piano triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2025/2027 autorizzando la copertura dei seguenti posti vacanti di organico:

PROFILO	MODALITA' DI COPERTURA	AREA/SETTORE	TEMPISTICA DI PROCEDURA
⇒ N° 2 ISTRUTTORE VIGILANZA 12/36 (ex Cat. C1)	Concorso/Stabilizzazione a valere sulle capacità assunzionali	SETT. P.M.	2025
⇒ N° 4 ISTRUTTORE VIGILANZA 30/36 (ex Cat. C1)	Incremento orario di n.3 ore/cadauno a valere sulle capacità assunzionali	SETT. P.M.	
⇒ N° 1 FUNZIONARIO/ASSISTENTE SOCIALE 12/36 (ex Cat. D1)	Concorso/Stabilizzazione in deroga capacità assunzionali	SETT. AA.GG.	
⇒ N° 1 FUNZIONARIO ECON. STATISTICO TP (ex Cat. D1)	Concorso RIPAM in deroga capacità assunzionali	SETT. AA.GG.	
NESSUNO			2026
NESSUNO			2027

5. **DI AUTORIZZARE** per il triennio in esame le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.n.78/2010 convertito dalla Legge n. 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile.
6. **DI PRECISARE CHE** la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa.
7. **DI DARE ATTO** del rispetto delle capacità assunzionali di cui al Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17.04.2020, nonché degli altri vincoli assunzionali, così come specificato in premessa e nell'allegato "A".
8. **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione alle RSU, alle OO.SS e alla Ragioneria Generale dello Stato.
9. **DI STABILIRE** che il presente piano triennale dei fabbisogni sarà oggetto di pubblicazione in "Amministrazione trasparente" nell'ambito delle informazioni di cui all'art. 16 del D.Lgs. n.33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di

lavoro a tempo indeterminato”, unitamente al Conto annuale del personale e di invio al SICO (www.sico.tesoro.it).

10. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, stante l’urgenza di dover provvedere a porre in essere tutti gli atti necessari e conseguenti per procedere alle assunzioni.

LA GIUNTA COMUNALE

ACQUISITA la proposta che precede con acclusi pareri ex. Art. 49 D.Lgs n. 267/2000;

NON ACQUISITE osservazioni in merito;

CON VOTI unanimi espressi come per legge;

DELIBERA

1. Recepirsi integralmente la proposta che precede la quale forma parte integrante del dispositivo.
2. Rimettere, per l'esecuzione, copia del presente provvedimento a:
 - Settore I - Ufficio: AA.GG.;
 - Settore II - Ufficio: Ragioneria;

Con separata votazione, ad esito unanime, resa nei modi e termini di legge la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Avv. Silvia Pisapia

F.to D.ssa Gerardina Conti

- Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.
- Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. prot. n. 3952)
- Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n.)
-

Addi, 20-03-2025

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Pasquale Cetrola

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

ADDI, 20-03-2025



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Pasquale Cetrola

- Si certifica che la sujestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità,
- è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addi,

è divenuta **ESECUTIVA** il giorno 20-03-2025 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

IL VICE SEGRETARIO
COMUNALE

f.to Dr. Pasquale Cetrola

TRASMESO PER L'ESECUZIONE A :

- SETTORE.....I.....UFFICIO.....AA.GG.....
- SETTOREII..... UFFICIO.....Ragioneria.....
- SETTORE..... UFFICIO.....
- SETTORE.....UFFICIO.....

